

CAMERA DEI DEPUTATI N° 4492

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola

Presentato il 3 marzo 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, è da tempo all'esame del Parlamento il disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari, che il Governo ha presentato sin dal maggio 1985 per dare compiuta attuazione all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1980, n. 28

Il ritardo nell'iter legislativo del provvedimento, oltre a creare una situazione di disagio e di inquietudine nella categoria interessata, ha impedito fino ad ora di soddisfare le esigenze, unanimemente ritenute fondamentali per lo sviluppo del-

l'Università, del potenziamento della ricerca scientifica negli atenei e del ricambio generazionale nella docenza

Proprio la consapevolezza della irrinunciabilità dei due obiettivi di politica universitaria sopra ricordati, ha fatto maturare, pur nella varietà delle posizioni, consensi su alcuni punti qualificanti delle iniziative legislative sulla materia. Ed in particolare, sulla necessità di introdurre anche per i ricercatori universitari il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, di chiarire i casi di in-

compatibilità, di rivalutare il trattamento economico e di programmare l'istituzione di posti, attraverso un meccanismo che consenta una distribuzione equilibrata fra le varie sedi e i vari settori disciplinari.

Attraverso l'adozione di nuovi criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, l'azione di riequilibrio viene estesa anche a questa fascia di docenti, assicurando nel contempo ai ricercatori la possibilità di accedere alla docenza.

L'urgenza di definire tali aspetti giustifica l'adozione del presente decreto-legge, le cui disposizioni recepiscono il testo già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Altra esigenza che richiede immediata definizione operativa, al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi universitari, è quella relativa all'attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università.

Si tratta di dare compiuta attuazione alla previsione programmatica contenuta in detto articolo, determinando i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno degli anni compresi nel quadriennio 1987-1990 e provvedendo ai necessari finanziamenti.

* * *

Motivi di urgenza sostengono un ulteriore intervento riguardante il settore della scuola.

Si tratta di un problema che è sorto con l'introduzione dei nuovi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

In tale contesto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, ha reso più rigorosa la prescrizione di specifici titoli di studio ai fini dell'accesso ai ruoli correlativi.

L'elencazione contenuta nel citato decreto presidenziale è, d'altra parte, tassativa e non consente pertanto, in sede am-

ministrativa, di ampliare, con estensione analogica, le categorie dei titoli di studio comprendendovi altri sia pure affini.

La rigidità di siffatta disciplina è venuta per altro a determinare gravissimi inconvenienti nel suo impatto con le situazioni che si erano venute a determinare nel vigore della precedente normativa.

Dell'esigenza di dettare opportune disposizioni transitorie si è fatto già carico il legislatore con la legge 5 giugno 1985, n. 251, la quale, in attesa dell'attuazione dei predetti nuovi profili professionali, ha prorogato la validità delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in questione, valide per gli anni scolastici 1983-1984 e 1984-1985, anche per gli anni 1985-1986 e 1986-1987.

Si deve ricordare in proposito che l'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, dà validità biennale alle graduatorie stesse.

La durata del regime transitorio così stabilito si è però rivelata del tutto insufficiente a superare le difficoltà che sono emerse.

Si pone, d'altro canto, l'urgenza di dare soluzione al problema, data la necessità di emanare l'ordinanza che disciplina la procedura del conferimento delle supplenze in tempo utile al fine di rispettare tutti gli adempimenti richiesti e di consentire il pieno funzionamento dei servizi all'inizio del prossimo anno scolastico.

Per dare evidenza alla dimensione del problema e degli effetti disordinanti che l'attuazione immediata delle nuove norme verrebbe a produrre basti considerare che verrebbero a perdere la possibilità d'inserimento nelle graduatorie tutti coloro che, in passato, vi avevano potuto accedere sulla base di titoli di studio prima riconosciuti validi a tal fine ed ora non più compresi tra quelli richiesti.

Per altro l'esperienza suggerisce di adottare una misura più adeguata di una semplice proroga del precedente regime transitorio, posto che siffatta proroga conduce soltanto a ritardare nel tempo il sacrificio di posizioni ormai acquisite.

Appare pertanto necessario conferire piuttosto carattere di permanenza e di aggiornabilità alle graduatorie di cui trattasi, vincolando soltanto i nuovi aspiranti al possesso dei titoli di studio prescritti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1985.

Non appare superfluo rilevare infine che ragioni di equità hanno sempre suggerito in passato di graduare opportunamente l'applicazione di norme che rechino profonde innovazioni a discipline precedenti.

* * *

Il decreto-legge consta di sette articoli.

L'articolo 1 detta le norme sull'incompatibilità e sul regime di impegno dei ricercatori; l'articolo 2 ne stabilisce il trattamento economico; l'articolo 3 istituisce 3.000 posti di organico aggiuntivo, prevedendo anche il meccanismo del riassorbimento dei posti in soprannumero;

l'articolo 4, sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale, definisce le procedure e i criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato; l'articolo 5 dà attuazione all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, consentendo di incrementare i contingenti dei posti di organico delle qualifiche tecniche ed amministrative delle università stesse.

Tale articolo recepisce integralmente il disegno di legge di iniziativa governativa presentato in Parlamento e già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 provvede a conferire carattere di permanenza ed aggiornabilità alle graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987.

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Incompatibilità e regime di impegno).

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento.

3. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

ARTICOLO 3.

(Organico del ruolo dei ricercatori).

1. In aggiunta ai posti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi due anni e 500 posti per ciascuno dei due anni successivi, oltre quelli previsti dall'articolo 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà, tenuto conto della esigenza di

operare una più equilibrata distribuzione dei posti di ricercatore universitario tra le varie sedi e tra i vari settori disciplinari.

2. I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda i due terzi del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

3. In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riassorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purché entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

4. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

ARTICOLO 4.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato).

1. Sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di 5.000 posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 del presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

ARTICOLO 5.

(Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università).

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole).

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria).

1. La spesa annua derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Stato giuridico dei ricercatori universitari ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — FALCUCCI — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.